

C O M U N E D I C A I N O

Prov. di Brescia

Regolamento del
consiglio Comunale

Adottato con deliberazione di C.C. n. 11 del 7.3.1995

Modificato con deliberazione di C.C. n. 35 del 25.6.1996

Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/3/2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2011

I N D I C E

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1	-	Materia del regolamento	pag. 8
ART. 2	-	Diffusione	8

CAPO II - CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 3	-	Divieto di mandato imperativo - responsabilità personale	9
ART. 4	-	Conferimento di incarichi speciali	9
ART. 5	-	Indennità di presenza e rimborso spese	9/10
ART. 6	-	Astensione obbligatoria	10
ART. 7	-	Esenzione di responsabilità	10
ART. 8	-	Dimissioni	11
ART. 9	-	Partecipazione alle sedute	11
ART. 10	-	Funzioni rappresentative	12
ART. 11	-	Diritto alla consultazione di atti	12

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

ART. 12	-	Costituzione	13
ART. 13	-	Conferenza dei Capigruppo	13/14
ART. 14	-	Funzionamento dei Gruppi	14

CAPO IV - LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

ART. 15	-	Composizione	15
---------	---	--------------	----

ART. 16	- Istituzione e area di riferimento	15/16
ART. 17	- Convocazione	16
ART. 18	- Compiti e funzioni	16/17
ART. 19	- Verbali delle sedute	17
ART. 20	- Commissione speciale ispettiva d'indagine Commissione speciale di studio	18

TITOLO II - NORME PER LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

ART. 21	- Competenza	20
ART. 22	- Notifica ai Consiglieri	20/21
ART. 23	- Tempi per notifica	21/22
ART. 24	- Convocazione d'urgenza	22/23

CAPO II - L'ORDINE DEL GIORNO

ART. 25	- Norme di compilazione	24
ART. 26	- ISCRIZIONI DI PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO	24/25

TITOLO III - LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I - LA SEDE

ART. 27	- La sede delle riunioni	27
---------	--------------------------	----

CAPO II - IL PRESIDENTE

ART. 28	- Presidenza ordinaria nelle sedute	28
---------	-------------------------------------	----

ART. 29 - Poteri del Presidente 28

CAPO III - GLI SCRUTATORI

ART. 30 - Nomina ed attribuzioni 29

CAPO IV - LA PRESENZA DEI CONSIGLIERI

ART. 31 - Seduta di prima convocazione 30/31

ART. 32 - Numero legale 31

ART. 33 - Seduta di seconda convocazione 31/32

CAPO V - LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 34 - Sedute pubbliche 33

ART. 35 - sedute segrete 33

ART. 36 - Adunanze "aperte" 34

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

ART. 37 - Comportamento dei Consiglieri 35

ART. 38 - Norme generali sugli interventi 35/36

ART. 39 - Tumulti in aula 36

ART. 40 - Comportamento del pubblico 36/37

ART. 41 - Ammissione di funzionari in aula 37

CAPO VII - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 42 - Comunicazione - Ordine dei lavori 38

ART. 43 - Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno 38/39

ART. 44 - Norme per la discussione generale 39/40

ART. 45 - Gli emendamenti 40

ART. 46	-	Questione pregiudiziale o sospensiva	40/41
ART. 47	-	Richiami all'ordine del giorno	41
ART. 48	-	Fatto personale	41/42
ART. 49	-	Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto	42/43

CAPO VII - CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

ART. 50	-	Ora di chiusura delle sedute	44
ART. 51	-	Rinvio della seduta ad altro giorno	44
ART. 52	-	Termine delle sedute	45

CAPO IX - INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

ART. (53)	-	Diritto di presentazione	46
ART. 54	-	Contenuto della interrogazione	46/47
ART. (55)	-	Contenuto della <u>interpellanza</u>	47
ART. 56	-	Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze	47/48/49
ART. 57	-	Gli ordini del giorno	49
ART. 58	-	Le mozioni	50
ART. 59	-	Le risoluzioni	51
ART. 60	-	La mozione d'ordine	51

CAPO X - LE VOTAZIONI

ART. 61	-	Forme di votazione	52
ART. 62	-	Votazione in forma palese	52/53
ART. 63	-	Votazione per appello nominale	53
ART. 64	-	Ordine delle votazioni	53/54

ART. 65	-	Votazioni segrete	55/56
ART. 66	-	Esito delle votazioni	56
ART. 67	-	Divieti di interventi durante le votazioni	57

TITOLO IV - LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 68	-	Competenza deliberativa del Consiglio	59
ART. 69	-	Revoca, modifica, nullità	59

TITOLO V - VERBALI DELLE ADUNANZE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 70	-	Redazione	61
ART. 71	-	Contenuto	61/62
ART. 72	-	Firma dei verbali	62

CAPO II - DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

ART. 73	-	Deposito, rettifiche e approvazione	63
ART. 74	-	Entrata in vigore	64

T I T O L O I

N O R M E G E N E R A L I

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Materia del regolamento

- 1 - Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale sono fissate dalle leggi e dal presente regolamento.
- 2 - Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi che non risultano disciplinati dalla legge o dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

Art. 2

Diffusione

- 1 - Una copia del regolamento deve trovarsi nella sala delle adunanze, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
- 2 - Copia del regolamento deve essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri neoeletti, in occasione della notifica della elezione.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3

Divieto di mandato imperativo - Responsabilità personale

- 1 - Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; se è dato, esso non è vincolante.
- 2 - Ciascun Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime in favore o contro i provvedimenti trattati dal Consiglio.
- 3 - Nell'adempimento delle civiche funzioni egli ha, pertanto, piena libertà d'azione, di espressione, di opinione e di voto.

Art. 4

Conferimento di incarichi speciali

- 1 - Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione, uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini ed esame speciale.
- 2 - Per l'espletamento di tali incarichi i consiglieri si avvalgono degli uffici e dei servizi comunali.
- 3 - Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

Art. 5

Indennità di presenza e rimborso spese

- 1 - I consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.
- 2 - Spetta ad essi anche il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

- 3 - Ai consiglieri comunali che, per incarico del Consiglio o della Giunta o per delega del Sindaco, si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente occorse e documentate.
- 4 - I consiglieri comunali, fermo il rimborso delle spese di viaggio, possono optare, in luogo del rimborso delle spese sostenute, per l'indennità di missione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 6
Astensione obbligatoria

- 1 - I consiglieri comunali debbono astenersi da prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali renumerate, riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
- 2 - Tale obbligo sussiste, sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri o di loro congiunti od affini sino al terzo grado civile, sia quando si tratti di conferire ai medesimi impieghi, promozioni o trattamenti economici che non abbiano carattere obbligatorio per legge.
- 3 - Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze prima della trattazione di detti argomenti.
- 4 - I consiglieri obbligati ad astenersi ed ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo e non concorrono alla formazione del numero legale per la validità della seduta.
- 5 - Il segretario comunale dà atto a verbale dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo.

Art. 7
Esenzione da responsabilità

- 1 - Sono esenti da responsabilità, sia amministrativo-contabile che civile e penale, i consiglieri comunali che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo, nel verbale il loro motivato dissenso, i richiami e le opposizioni e, soprattutto, il loro voto contrario, espresso per evitare atti dai quali è derivato danno al Comune.

Art. 8
Dimissioni

- 1 - Le dimissioni dalla carica di consigliere quando siano presentate e protocollate sono irrevocabili. Non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 9
Partecipazione alle sedute

- 1 - Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.
In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata, inviata dal consigliere al Sindaco, il quale deve darne notizia al Consiglio.
- 2 - La giustificazione può essere fornita anche mediante una motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo a cui appartiene il consigliere assente.
- 3 - Ogni consigliere può, con lettera diretta al Sindaco, chiedere di essere considerato in congedo per una o più sedute, fino ad un massimo di tre.
Il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta.
- 4 - Delle giustificazioni e dei congedi si prende nota a verbale.
- 5 - Il consigliere comunale che non partecipi ad un'intera sessione ordinaria del consiglio comunale viene invitato dal Sindaco a presentare entro il termine di 20 giorni le proprie giustificazioni; sulla contestazione ed eventuali controdeduzioni decide il consiglio comunale che può deliberare la decadenza con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- 6 - I consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il Consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
- 7 - Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvisare il segretario perchè sia presa nota a verbale.

Art. 10
Funzioni rappresentative

- 1 - Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione Consiliare, nominata dal Consiglio, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico.
Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Art. 11
Diritto alla consultazione di atti

- 1 - Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria comunale, od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio.
L'orario di consultazione deve essere indicato nell'avviso di convocazione.
In ogni caso nessuna proposta, con l'eccezione per le sedute d'urgenza, può essere sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene, almeno 48 ore prima di quella di inizio della seduta, depositata con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.
- 2 - I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e dei relativi allegati.
I consiglieri comunali hanno sempre diritto di consultare bilanci preventivi ed i conti consuntivi quando tali documenti sono stati approvati dal Consiglio comunale e di prendere visione e di ottenere copia, in esenzione di spesa, di singole deliberazioni, pubblicate, del Consiglio e della Giunta.
- 3 - Per prendere visione ed ottenere copia di altri atti del Comune il consigliere deve farne richiesta scritta al Sindaco, al quale spetta di autorizzare gli uffici competenti a darne visione od a rilasciarne copia. I consiglieri non possono, di loro autorità, ritirare documenti dagli uffici o dall'archivio comunale o farsene copia.
Il Sindaco deve pronunciarsi sulla richiesta entro cinque giorni dalla presentazione.
- 4 - L'eventuale provvedimento di diniego da parte del Sindaco deve essere adeguatamente motivato e contro di esso il consigliere interessato può ricorrere al Consiglio comunale il quale decide, alla prima adunanza successiva alla presentazione del ricorso, a maggioranza di voti.
Contro il diniego del Sindaco il Consiglio comunale può altresì appellarsi al T.A.R.

CAPO III

GRUPPI CONSILIARI

Art. 12 Costituzione

- 1 - I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.
- 2 - Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri.
- 3 - Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 4 - I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco il nome del proprio capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto o in apertura della riunione stessa.
- 5 - Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni della persona del capogruppo.
- 6 - In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più "anziano" per legge o il candidato Sindaco non eletto.

Art. 13 Conferenza dei capigruppo

- 1 - I Capigruppo sono costituiti in Conferenza Consiliare permanente, oltre che per trattare argomenti ad essa attribuiti di volta in volta dal Consiglio, per compiti alla stessa demandati dal presente regolamento, o per gli accordi sulla organizzazione dei lavori del Consiglio e sullo svolgimento delle adunanze.
- 2 - La Conferenza dei Capigruppo ha anche funzione di Commissione per il regolamento e per quanto indicato espressamente nel presente Regolamento.

- 3 - Compete alla stessa di studiare e proporre al Consiglio le modifiche, le integrazioni e le revisioni che risultino opportune per adeguare il presente regolamento alle esigenze di funzionamento del Consiglio stesso o a nuove disposizioni di legge.
- 4 - Della commissione permanente predetta fanno parte il Sindaco e tutti i capigruppo. Il Sindaco la presiede e, in sua assenza la convocazione e la presidenza competono all'Assessore delegato.
- 5 - I consiglieri Capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Commissione, quand'essi siano impediti ad intervenire personalmente.
- 6 - Le proposte della Commissione dei Capigruppo su argomenti politici od amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Sindaco.

Art. 14
Funzionamento dei gruppi

- 1 - La Giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni di consiglieri comunali a coloro che ne fanno parte, secondo le indicazioni della Commissione dei capigruppo.

CAPO IV

LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

Art. 15 Composizione

- 1 - Nella seduta successiva a quella dell'insediamento del Sindaco e della Giunta, il Consiglio comunale nomina i componenti delle Commissioni consiliari permanenti.
- 2 - Oltre a quelle permanenti, il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee per l'esame di specifici argomenti, stabilendo di volta in volta la loro durata e le modalità del loro funzionamento.
- 3 - Esse sono composte, di norma, da quattro consiglieri comunali garantendo, comunque la presenza della minoranza, nel rispetto del criterio di proporzionalità previsto dall'art. 31, comma 4°, della legge 142/90.
- 4 - Alle sedute partecipano di diritto il Sindaco e gli assessori cui competono gli argomenti trattati, senza diritto di voto.
- 5 - Le Commissioni possono avvalersi dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari comunali, tecnici ed esperti, che non partecipano al dibattito ed alle decisioni definitive.
- 6 - Ogni Commissione nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta di voti il Presidente ed il Segretario.
- 7 - (Annullato con O.I. atti n. 21022 seduta del 20.04.1995 del CO.RE.CO. di Milano).

comma 4: Alle sedute partecipano di diritto il Sindaco, **tutti i capigruppo consiliari** e gli assessori cui competono gli argomenti trattati, senza diritto di voto".

Art. 16 Istituzione e area di riferimento

- 1 - In base all'art. 33 dello Statuto vengono istituite tre Commissioni, ognuna delle quali fa riferimento a settori di attività del comune, come segue:

1a Commissione:

attività economiche (Bilancio, Patrimonio, Personale, Servizi informatici, Agricoltura, Commercio, Artigianato e Industria;

2a Commissione:

servizi al territorio (Piano Regolatore, Opere pubbliche, Ecologia e Vigilanza);

3a Commissione:

servizi alla persona (Sociali, Culturali, Scolastici, Sportivi e del Tempo libero, Anagrafici e della Informazione).

Art. 17
Convocazione

- 1 - Le Commissioni permanenti sono convocate di norma cinque giorni prima della riunione dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta scritta fatta da almeno metà dei componenti o, infine, su proposta del Sindaco e degli assessori competenti per materia.
- 2 - In questi ultimi due casi la riunione deve aver luogo entro sette giorni da quello in cui perviene la richiesta.
- 3 - L'ordine del giorno è fissato dal Presidente e deve comprendere anche gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta per iscritto, da un componente la Commissione.
- 4 - Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della seduta, a disposizione della Commissione.
- 5 - Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non è presente almeno la metà dei componenti.
- 6 - Qualora si verificassero tre assenze consecutive non giustificate di un Commissario, lo stesso decade dall'incarico e dovrà essere sostituito dal Consiglio comunale.

Art. 18
Compiti e funzioni

- 1 - Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
- 2 - A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta anche attraverso assemblee conoscitive per sentire la cittadinanza, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie ed esperti.

Specificatamente:

- a) - esprimono pareri sulle proposte loro sottoposte dal Sindaco dalla Giunta e dagli assessori competenti per materia;
 - b) - approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifico del Comune e dell'Amministrazione;
 - c) - propongono al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale di comunicazioni e proposte sulle materie assegnate o approfondite e di loro iniziativa;
 - d) - le commissioni possono inoltrare agli uffici comunali tramite il Sindaco o l'assessore competente, che sono tenuti a fornirli sollecitadamente, richieste di informazione, chiarimenti e notizie sugli atti e documenti d'ufficio escludendo ogni interferenza delle stesse o dei membri negli uffici comunali.
- 3 - Le commissioni riferiscono con relazione conclusiva alla Giunta ed al Consiglio comunale quanto di loro competenza. La Giunta adotterà sue deliberazioni dopo aver preso atto del parere delle commissioni informando circa eventuali decisioni difformi.
- 4 - Il Presidente garantisce la massima funzionalità della Commissione e la realizzazione dei programmi operativi.
- 5 - Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente quando sia opportuno per la connessione degli argomenti e il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa fra i Presidenti delle Commissioni ed in caso di votazione ciascuna commissione si esprimerà separatamente.

Art. 19 Verbali delle sedute

- 1 - Il segretario redige i verbali di seduta della Commissione in appositi registri che, sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, rimangono a disposizione dei commissari per la consultazione.
- 2 - Copia dei verbali delle sedute delle Commissioni, redatti in forma sommaria e sintetica, sono trasmesse al Sindaco e vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi cui si riferiscono, perchè possano essere consultate durante le riunioni del Consiglio comunale, nelle quali tali atti sono iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20
Commissione speciale ispettiva d'indagine
Commissione speciale di studio

- 1 - Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno le seguenti commissioni:
 - a) Commissione speciale di studio;
 - b) Commissione ispettiva d'indagine;
- 2 - Compiti e composizioni di tali commissioni sono regolamentati dallo Statuto comunale.
- 3 - Le sedute di tali commissioni non sono pubbliche, ma alle stesse potranno essere convocati e ascoltati amministratori, dipendenti comunali ed esperti.
- 4 - Il risultato degli accertamenti della Commissione è comunicato al Consiglio comunale per i provvedimenti di competenza.

T I T O L O I I

N O R M E P E R L A C O N V O C A Z I O N E
D E L C O N S I G L I O C O M U N A L E

l'art. 22 "Notifica ai consiglieri"

MODIFICATO CON DC 30/204

- a) *L'avviso di convocazione del Consiglio comunale, contenente l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del consigliere, a mezzo di un messo comunale o di un dipendente comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R. o a mezzo fax o, anche tramite e-mail, mediante l'utilizzo di Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo preventivamente comunicato dal consigliere comunale. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.*
- b) *Il Consigliere che non risiede nel Comune può eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'Amministrazione Comunale a meno che egli non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel Comune di residenza, a mezzo di posta, con lettera raccomandata A.R. ovvero, a meno che non richieda gli siano notificati tramite fax o Posta Elettronica Certificata.*

CAPO I

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Art. 21 Competenza

- 1 - La convocazione del Consiglio comunale deve essere fatta dal Sindaco, a mezzo di avvisi scritti.
- 2 - Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione viene fatta da chi ne fa legalmente le veci, a norma di legge.

Art. 22 Notifica ai Consiglieri

- 1 - L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio, a mezzo di un messo comunale.
- 2 - La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia, convivente o incaricata, a persona addetta alla casa, con le modalità di cui all'art. 139 del Cod. Proc. Civile.
- 3 - La notifica può essere sempre fatta dal messo comunale in mani proprie del destinatario, ovunque lo stesso venga reperito, entro la circoscrizione territoriale del Comune, secondo quanto previsto dall'art. 138 del Cod. Proc. Civile.
- 4 - Il messo deve rimettere alla Segreteria comunale dichiarazione di avvenuta notifica, contenente l'indicazione del giorno ed ora in cui essa avvenuta e la firma di ricevuta, da conservarsi a corredo degli atti della seduta consiliare.
- 5 - La dichiarazione di avvenuta notifica, certificata dalla firma del messo comunale, può avere forma di elenco ricevuta, comprendente più consiglieri.

- 6 - I consiglieri che non risiedono nel comune possono designare un loro domiciliatario residente nel comune indicando, per scritto, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale debbono essere consegnati gli avvisi di convocazione.
- 7 - Mancando tale designazione il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione dal messo comunale al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.
- 8 - Nei casi regolati dal precedente capoverso, con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento si ritiene osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di notifica sancito dalla legge.

Art. 23
Termini per la notifica

- 1 - L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con accluso l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- 2 - Hanno carattere di sessione ordinaria esclusivamente quelle che, convocate nei termini di legge, sono destinate alla trattazione dei bilanci e dei conti consuntivi. Tutte le altre adunanze hanno carattere straordinario o d'urgenza ed il recapito del relativo invito deve avvenire entro tre giorni interi prima di quello stabilito per la riunione straordinaria e 24 ore per le adunanze d'urgenza. In tali termini sono esclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 3 - Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.
- 4 - Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora siano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Sindaco dovrà notificare avviso del rinvio ai soli consiglieri assenti al momento della sospensione, ritenendosi quelli presenti informati del rinvio. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.

- 5 - Ai consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio, in modo che siano avvertiti del giorno, ora, luogo ed argomenti rinviati a trattare nella prosecuzione della seduta, con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
- 6 - Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 7 - La maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta ha diritto di decidere il rinvio al giorno seguente di provvedimenti relativi agli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, per poterli più approfonditamente studiare.
- 8 - Non sussiste alcun obbligo di dare avviso del rinvio, e della conseguente prosecuzione della seduta per trattare solo questi argomenti aggiunti, ai consiglieri assenti al momento in cui esso viene deciso.
- 9 - L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 24 Convocazione d'urgenza

- 1 - Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti, per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il comune e per i cittadini.
- 2 - In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, osservando le norme previste, per questo termine, dal precedente art. 23.
- 3 - Il deposito dei documenti relativi agli argomenti da trattare avviene contemporaneamente all'inoltro dell'avviso di convocazione ed essi restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.
- 4 - I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo a quello in cui si tiene la riunione, od anche ad altro successivo stabilito dal Consiglio stesso.

- 5 - In caso di rinvio al giorno successivo si osservano le norme stabilite nel penultimo comma del precedente art. 23.
- 6 - Ove il rinvio sia stabilito per un giorno diverso da quello immediatamente successivo, si osservano le modalità fissate al sesto comma del citato art. 23.

CAPO II

L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 25

Norme di compilazione

- 1 - L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
- 2 - Esso deve essere chiaramente compilato in modo da consentire ai consiglieri di conoscere esattamente l'elenco degli argomenti che verranno trattati.
- 3 - Spetta al Sindaco il potere di stabilire, rettificare ed integrare l'ordine del giorno per propria autonoma decisione, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo art. 26.
- 4 - Nell'ordine del giorno debbono essere elencati distintamente gli argomenti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio comunale devono essere pubblicati all'Albo pretorio del comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del messo comunale.

Art. 26

Iscrizioni di proposte all'ordine del giorno

- 1 - L'iniziativa delle proposte da iscriversi all'ordine del giorno compete al Sindaco, quale capo dell'Amministrazione, alla Giunta comunale e a 1/5 dei Consiglieri comunali.
- 2 - Il Sindaco può decidere di non iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio, qualora non ravvisi la competenza da parte di quest'organo a trattare l'argomento, oppure non lo consideri opportuno o conveniente per il comune. Di tale decisione deve dare comunicazione scritta ai consiglieri proponenti, entro 10 giorni da quello in cui pervenne la proposta.

- 3 - I consiglieri comunali interessati hanno diritto, nella prima seduta consiliare successiva a tale diniego, in sede di comunicazioni, di chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della loro proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
- 4 - Ove intendano avvalersi di tale diritto essi devono farne richiesta scritta al Sindaco, almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza ed il Sindaco deve effettuare immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni.
- 5 - Il Consiglio decide a maggioranza e qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla.

TITOLO III

LE ADUNANZE CONSILIARI

CAPO I

LA SEDE

Art. 27

La sede delle riunioni

- 1 - Le riunioni del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.
- 2 - La Giunta municipale, con sua deliberazione, può stabilire che la seduta del Consiglio comunale si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragione di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
- 3 - La sede ove si tiene il Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 28

Presidenza ordinaria nelle sedute

- 1 - Il Sindaco è, di diritto, il Presidente delle adunanze del Consiglio comunale.
- 2 - In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza spetta al Vicesindaco.
- 3 - In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, la presidenza spetta all'Assessore o Consigliere all'uopo delegato.

Art. 29

Poteri del Presidente

- 1 - Il Presidente dell'assemblea consiliare rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne è l'oratore ufficiale, deve tutelarne la dignità e le funzioni, assicura il buon andamento dei lavori e modera la discussione degli argomenti che avviene secondo l'ordine prestabilito; fa osservare il presente regolamento, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini della questione sulla quale si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
- 2 - Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
- 3 - Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
- 4 - Il Presidente ha l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.

CAPO III

GLI SCRUTATORI

Art. 30 Nomina ed attribuzioni

- 1 - All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
- 2 - La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
- 3 - Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
- 4 - La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
- 5 - Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
- 6 - Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
- 7 - Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio.
- 8 - Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione.
- 9 - Le schede contestate o annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
- 10 - Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.
- 11 - Nelle votazioni palesi, l'assenza od il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.
- 12 - Ogni consigliere può chiedere la verifica della votazione, che avviene mediante ripetizione della stessa, su invito del Presidente.

CAPO IV

LE PRESENZE DEI CONSIGLIERI

Art. 31

Sedute di prima convocazione

- 1 - L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Da quel momento il Presidente, se vi sono interrogazioni od interpellanze scritte all'o.d.g. può dar corso alla discussione, ancorchè non si sia ancora raggiunto il numero legale dei presenti richiesto, secondo quanto indicato al successivo art. 32, per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.
- 2 - Potranno inoltre essere fatte dal Presidente o dalla Giunta comunicazioni, ove esse non riguardino e non comportino deliberazioni.
Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annunzia al Consiglio che la seduta è legalmente valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
- 3 - Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.
- 4 - Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti in numero necessario per validamente deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
- 5 - In caso contrario il Presidente, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, esegue l'appello e constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter legalmente deliberare, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.
- 6 - Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei consiglieri. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.
- 7 - Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei

consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.

- 8 - Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti.
- 9 - Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 32 Numero legale

- 1 - Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.
- 2 - Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
- 3 - I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 33 Sedute di seconda convocazione

- 1 - La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad un'altra adunanza andata deserta per mancanza del numero legale.
- 2 - La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo obbligatorio dei presenti, è pure essa seduta di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare.

- 3 - Nel caso però di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu involontariamente interrotta per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza non assume il carattere di "seconda convocazione".
- 4 - Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione possono essere fissati direttamente dal Sindaco.
- 5 - La convocazione del Consiglio per le sedute di seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti, nei modi previsti per la prima convocazione.
- 6 - Quando però l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione od assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
- 7 - In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza, a meno che non si raggiunga quel particolare numero dei presenti al momento della trattazione dell'argomento e la speciale maggioranza al momento della votazione.
- 8 - Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per rendere valida tale adunanza, essa viene dichiarata deserta, dandosi atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali siano i consiglieri presenti.
- 9 - Qualora l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella seduta dopo quelli di seconda convocazione, e per essi la seduta ha carattere di prima convocazione e richiede la stessa presenza.
- 10 - L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso può essere chiesto il rinvio della loro trattazione in conformità agli artt. 23 e 24 del presente regolamento.

CAPO V

LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Art. 34 Sedute pubbliche

- 1 - Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche.
- 2 - Le sedute non possono mai essere pubbliche quando si debbono trattare questioni concernenti persone.
- 3 - Le nomine dei membri di commissioni e del Revisore dei Conti si fanno in seduta pubblica ed a voto segreto.
- 4 - Si deliberano ugualmente in seduta pubblica, ma a voto palese, i ruoli organici del personale e gli altri provvedimenti di carattere generale, anche se ad essi siano interessate persone.

Art. 35 Sedute segrete

- 1 - La seduta del Consiglio comunale non può essere mai pubblica quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità, oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.
- 2 - Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il comune o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
- 3 - Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale o il Vice Segretario.

Art. 36
Adunanze "aperte"

- 1 - Quando particolari motivi di ordine sociali e politico lo facciano ritenere opportuno, la Giunta municipale può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal secondo comma dell'art. 27 del presente regolamento.
- 2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i consiglieri comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia e di altri comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
- 3 - In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche gli interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perchè portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
- 4 - Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali.
- 5 - Durante le sedute "aperte" del Consiglio comunale non possono essere trattati affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

CAPO VI

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 37

Comportamento dei Consiglieri

- 1 - I consiglieri comunali nella discussione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma esse devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
- 2 - Tale diritto va esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di chicchessia e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza uso di parole sconvenienti e senza degenerare. E' rigorosamente vietato a tutti di fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di chicchessia.
- 3 - Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.
- 4 - Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, fatto ad uno stesso consigliere senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli ulteriormente la parola, fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, decide votando per alzata di mano, senza ulteriore discussione.

Art. 38

Norme generali per gli interventi

- 1 - I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro banco.
- 2 - Essi hanno, con le cautele del precedente art. 37, assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

- 3 - I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente, all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega, alzano la mano.
- 4 - Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al consigliere iscritto a parlare.
- 5 - I consiglieri che hanno richiesto di parlare possono leggere il loro intervento, ma la lettura non può eccedere la durata prevista dal successivo art. 44.
- 6 - A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando, salvo che al Presidente, per richiamo al regolamento e nel caso di cui al comma seguente.
- 7 - Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
- 8 - Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 39
Tumulti in aula

- 1 - Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato, oppure toglierla definitivamente.
- 2 - In questo ultimo caso il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 40
Comportamento del pubblico

- 1 - I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sua parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani.

- 3 - La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
- 3 - Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso e dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
- 4 - Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato nel precedente comma e, nei casi più gravi, può ordinare l'arresto.
- 5 - Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Quindi, ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza del Consiglio e annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
- 6 - Nella sala delle adunanze è vietato fumare.
- 7 - Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari comunali la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

Art. 41

Ammissione di funzionari in aula

- 1 - Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perchè effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
- 2 - Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
- 3 - Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 42

Comunicazioni - Ordine dei lavori

- 1 - Concluse le formalità preliminari il Sindaco effettua al Consiglio le eventuali comunicazioni proprie e della Giunta municipale su fatti e circostanze di particolare rilievo.
- 2 - In tale momento ogni consigliere può chiedere la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone e per la manifestazione di sentimenti del Consiglio d'interesse locale o generale.
- 3 - Tali comunicazioni, commemorazioni o celebrazioni debbono essere contenute da parte del Presidente e dei consiglieri che intervengono, in una durata non superiore a dieci minuti per ogni argomento trattato.
- 4 - Le comunicazioni del Presidente e della Giunta precedono quelle dei consiglieri.
- 5 - Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi, o dissentire, un solo consigliere per ciascun gruppo politico ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.
- 6 - Inizia quindi la discussione delle proposte iscritte nell'ordine del giorno di cui al precedente art. 25, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione.
- 7 - L'ordine di trattazione delle proposte può essere modificato, su proposta del Presidente o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Art. 43

Divieto di deliberare su argomenti estranei all'o.d.g.

- 1 - Il Consiglio non può discutere nè deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente.

- 2 - Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 44

Norme per la discussione generale

- 1 - Terminata la illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine, procurando, per quanto possibile, che si alternino oratori che sostengono opinioni diverse.
- 2 - Se dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
- 3 - Nella trattazione di uno stesso affare ciascun consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo può parlare due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque e solo per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.
- 4 - Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione due volte per non più di cinque minuti ciascuno.
- 5 - I termini di tempo previsti dai due comma precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relativi al bilancio preventivo, ai piani urbanistici e loro varianti, e per regolamenti comunali.
- 6 - Per tali trattazioni il tempo del primo intervento del rappresentante del gruppo politico può essere modificato previo accordo con la Presidenza.
- 7 - Ciascun consigliere ha poi diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
- 8 - Qualora se ne ravvisi la necessità il Presidente, direttamente, o su richiesta di un capo gruppo consiliare, può chiedere una temporanea sospensione della discussione. Sulla richiesta decide il Consiglio senza discussioni a maggioranza di voti.
- 9 - La durata della sospensione non può protrarsi oltre 10 minuti salvo casi particolari.
- 10 - Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, dopo aver richiamato l'oratore a

concludere, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo che chiede gli venga accordato per concludere il suo intervento. Il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza di voti.

- 11 - Il Sindaco e gli assessori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di venti minuti ciascuno.
- 12 - Avvenuta la chiusura del dibattito, essi intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

Art. 45 Gli emendamenti

- 1 - Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.
- 2 - Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa.
- 3 - Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
- 4 - La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi e poi con quelli modificativi. Infine si votano gli emendamenti aggiuntivi ed integrativi.

Art. 46 Questione pregiudiziale o sospensiva

- 1 - La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi.
- 2 - La questione sospensiva è una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza determinata.
- 3 - Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.

- 4 - Possono essere anche proposte nel corso della discussione, ma in tal caso la richiesta deve essere avanzata in scritto e da non meno di tre consiglieri.
- 5 - Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito.
- 6 - Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo politico, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
- 7 - In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

Art. 47
Richiami all'ordine del giorno

- 1 - I richiami all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla discussione principale.
- 2 - Su tali richiami possono parlare il proponente ed un solo consigliere rispettivamente contro ed a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 48
Fatto personale

- 1 - Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
- 2 - Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno.
- 3 - Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
- 4 - E' facoltà del Presidente rinviare la discussione per fatto personale al termine della seduta.

- 5 - Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato.
- 6 - Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
- 7 - Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio una commissione composta da tre membri che indaghi e giudichi sulla fondatezza della accusa.
- 8 - La commissione riferisce, per scritto, entro il termine assegnatole.
- 9 - Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 49

Chiusura della discussione - Dichiarazioni di voto

- 1 - Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
- 2 - Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.
- 3 - Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino espressamente di rinunciare.
- 4 - Sulla proposta di chiusura della discussione, che costituisce deroga alle norme generali di cui all'art. 44 del regolamento, possono intervenire solo due consiglieri, uno a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone ai voti la proposta.
- 5 - Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ciascun gruppo politico e per la durata non superiore, per ognuno, a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un

gruppo politico dissentano dalla posizione dichiarata dal rappresentante, hanno diritti anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel chiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

6. - I consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi. La stessa motivazione è obbligatoria quando i consiglieri siano tenuti, per legge, ad astenersi.

CAPO VIII

CONCLUSIONE DELLE SEDUTE

Art. 50

Ora di chiusura delle sedute

- 1 - L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta del Presidente.
- 2 - Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o in quelli che hanno particolare importanza o d'urgenza.

Art. 51

Rinvio della seduta ad altro giorno

- 1 - Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito, all'ora fissata.
- 2 - Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 52
Termine della seduta

- 1 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.
- 2 - Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'argomento in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli argomenti rimasti.

CAPO IX

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE, ORDINE DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

Art. 53

Diritto di presentazione

- 1 - I consiglieri possono presentare interrogazioni ed interpellanze, ordine del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della popolazione.
- 2 - Gli ordini del giorno, mozioni e proposte di risoluzioni su fatti di particolare rilievo presentati almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono dallo stesso sottoposti alla Conferenza dei Capigruppo, prima della discussione in aula, per cercare un accordo su un testo unitario. Ove lo stesso non risulti possibile, la discussione in aula avviene sui vari testi proposti.
- 3 - Le interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni debbono essere sempre formulate per scritto e firmate dal proponente. Quando riguardino argomenti identici, connessi od analoghi, possono essere svolte contemporaneamente.
- 4 - Nessun consigliere può presentare più di due interrogazioni, o interpellanze, ordine del giorno o mozioni, per una stessa seduta.

Art. 54

Contenuto della interrogazione

- 1 - L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco od alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato.

- 2 - L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Essa deve pervenire al Sindaco entro il decimo giorno precedente a quello in cui si tiene la seduta del Consiglio nella quale si intenda ottenere risposta.
- 3 - L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni presentate entro il termine di cui al comma precedente. Il consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e ne dà diretta lettura al Consiglio.
- 4 - Il Sindaco, o l'assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogazione entro 15 giorni da quello di presentazione.

Art. 55
Contenuto della interpellanza

- 1 - L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
- 2 - Essa può inoltre richiedere al Sindaco o alla Giunta che precisino al Consiglio gli intendimenti con i quali essi si prefiggono di operare in merito ad un determinato fatto o problema.
- 3 - Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente articolo per le interrogazioni.

Art. 56
Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

- 1 - La trattazione delle interrogazioni ed interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni, o nella parte conclusiva della seduta stessa.
- 2 - Prima vengono trattate le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
- 3 - Lo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare.

- 4 - Entro tale limite di tempo, nessun consigliere potrà presentare interrogazioni o interpellanze urgenti se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
- 5 - Se il consigliere proponente non sia presente al momento della discussione della sua interrogazione o interpellanza, questa si intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza.
- 6 - Le interrogazioni ed interpellanze sono lette al Consiglio dal Presidente, il quale può dare direttamente risposta o demandare la stessa all'assessore delegato per materia.
La risposta deve essere contenuta entro il tempo di 10 minuti.
- 7 - Può replicare ad essa solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni e, comunque, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
- 8 - Alla replica del consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sidanco o dell'assessore al ramo.
- 9 - Nel caso che l'interrogazione od interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
- 10 - Quando il consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro consigliere.
- 11 - Le interrogazioni od interpellanze relative a fatti strettamente connessi fra loro vengono trattate contemporaneamente.
- 12 - Trascorso il tempo di un'ora dall'inizio della trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è al momento in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.
- 13 - Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni ed interpellanze, il Sindaco prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal terzo comma del presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze, viene reso noto ai consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
- 14 - Nelle adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo ed in quelle convocate in sessione straordinaria per esaminare argomenti di particolare importanza, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

- 15 - Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento o mozione cui si riferiscono.
- 16 - Quando i consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 15 giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e l'interrogazione od interpellanza non viene iscritta all'o.d.g. del Consiglio.
- 17 - Se i consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione della interrogazione o dell'interpellanza all'ordine del giorno del consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 57
Gli ordini del giorno

- 1 - Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico sociali di carattere generale.
- 2 - Sono presentati, in iscritto, almeno 48 ore prima della seduta al Sindaco e sono trattati in seduta pubblica, dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni ed interpellanze.
- 3 - Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati, sempre in scritto, all'inizio della seduta.
- 4 - Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco od un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un consigliere per ogni gruppo politico ciascuno per un massimo di cinque minuti.
- 5 - A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
- 6 - La trattazione degli ordini del giorno deve rientrare nel limite massimo di un'ora di tempo a disposizione in ciascuna seduta per le comunicazioni, alle quali la stessa fa seguito, secondo quanto fissato dal precedente art. 42.
- 7 - Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati.
- 8 - Il Sindaco dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 58
Le mozioni

- 1 - La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio comunale.
- 2 - Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
- 3 - La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri eseguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta municipale.
- 4 - La mozione deve essere presentata in scritto e può essere avanzata da ogni consigliere.
- 5 - Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Consiglio, essa è parificata dalle proposte di iniziativa consiliare.
- 6 - Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio comunale, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
- 7 - Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
- 8 - Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.
- 9 - La discussione delle mozioni è regolata dalle norme di cui capo VII del presente titolo.

Art. 59
Le risoluzioni

- 1 - Il Sindaco, la Giunta ed ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione.
- 2 - Vengono discusse e votate durante la seduta e impegnano il Consiglio e la Giunta a comportarsi conseguentemente.

Art. 60
La mozione d'ordine

- 1 - La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare, votando, una deliberazione, siano osservate la legge ed il presente regolamento. Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

CAPO X

LE VOTAZIONI

Art. 61 Forme di votazione

- 1 - L'espressione di voto è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano.
- 2 - Le deliberazioni a mezzo delle quali l'Amministrazione esercita una facoltà discrezionale che importa l'apprezzamento e la valutazione di persone debbono essere adottate a scrutinio segreto.
- 3 - Alla votazione palese per appello nominale si procede solo nel caso che essa sia espressamente richiesta da almeno tre consiglieri e sempre che non sia prescritta la forma segreta.
- 4 - La richiesta di votazione per appello nominale deve essere formulata dopo che il Presidente, chiusa la discussione, abbia dichiarato doversi passare ai voti e prima che egli abbia inviato il Consiglio a votare per alzata di mano.
- 5 - Non si può procedere in nessun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
- 6 - La votazione non può validamente aver luogo se durante la stessa i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

Art. 62 Votazione in forma palese

- 1 - Quando la votazione deve avvenire in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
- 2 - Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, poi i contrari ed infine gli astenuti.

- 3 - Controllato l'esito della votazione con l'assistenza degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
- 4 - Tali votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purchè immediatamente dopo la loro effettuazione.
- 5 - Se anche dopo la controprova uno o più consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
- 6 - I consiglieri che si astengono debbono dichiararlo, affinchè ne sia presa nota nominativa a verbale.

Art. 63

Votazione per appello nominale

- 1 - Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica chiaramente il significato del "sì" e del "no".
- 2 - Il Segretario esegue l'appello, a cui i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e proclamato dal Presidente.
- 3 - Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 64

Ordine delle votazioni

- 1 - Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale, che comporti la rinuncia alla discussione dell'argomento o il non passaggio alla votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di iniziare la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso;
 - b) la votazione sulla proposta di sospensione di un argomento si effettua dopo che la stessa sia stata presentata e si siano espressi, su di essa, per non più di cinque minuti, il

Presidente ed un assessore per la Giunta ed un consigliere per ogni gruppo politico;

- c) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
- 1 - emendamenti soppressivi;
 - 2 - emendamenti modificativi;
 - 3 - emendamenti aggiuntivi;
- d) per i provvedimenti composti di vari parti, commi ed articoli, quando almeno tre consiglieri hanno chiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia demandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
- e) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso;
- 2 - Quando per gli schemi di provvedimenti proposti dalla Giunta non vengono approvate proposte di modifica o non vi è discussione, la votazione s'intende avvenuta sul testo originario proposto e depositato.
- 3 - Ogni proposta comporta distinta votazione.
- 4 - Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
- a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli dissentono o presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il regolamento viene posto in votazione, in forma palese, nel suo complesso;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica. Concluse tali votazioni vengono posti in approvazione congiuntamente il bilancio e le altre determinazioni comprese nel relativo schema di deliberazione proposto dalla Giunta, con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.

Art. 65
Votazioni segrete

- 1 - Quando per legge sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede:
 - a) le schede vengono distribuite e debbono essere in bianco, con dicitura a stampa o timbro del comune, tutte uguali di colore, tipo e formato, prive di piegature od abrasioni che possano costituire segno di riconoscimento;
 - b) se si tratta di nomine che implicano da parte dei consiglieri la scelta delle persone da eleggere, ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che si vogliono nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio;
- 2 - Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscano che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata delle maggioranze e delle minoranze e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano assicurate correttamente tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome ed in tal caso restano eletti ai posti da ricoprire coloro che riportano il maggior numero dei voti.
- 3 - Nel caso in cui le modalità di votazione comunicate dal Presidente incontrino l'opposizione di uno o più consiglieri, le stesse sono sottoposte al consiglio che decide con votazione in forma palese, senza discussione. Se il Consiglio respinge le modalità proposte dal Presidente la seduta viene brevemente sospesa per permettere una nuova formulazione mediante una riunione del Presidente e dei rappresentanti dei gruppi politici. La nuova proposta prima di passare in votazione, viene sottoposta alle decisioni del consiglio, senza discussione.
- 4 - Quando per i nominativi da votare sussistono difficoltà di identificazione per omonimi, i consiglieri indicheranno nella scheda, oltre il nome e cognome votato, anche la data di nascita del candidato.
- 5 - Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
- 6 - Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

- 7 - I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
- 8 - Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, che è costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Art. 66
Esito delle votazioni

- 1 - Salvo che i per i casi, espressamente previsti dalla legge, nei quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevole che, raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti.
- 2 - I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
- 3 - Le schede bianche e non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 4 - In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
- 5 - Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro del provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
- 6 - Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Art. 67

Divieto di interventi durante le votazioni

- 1 - Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.
- 2 - Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

T I T O L O I V

LE D E L I B E R A Z I O N I D I

C O N S I G L I O C O M U N A L E

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 68

Competenze deliberative del Consiglio

- 1 - Appartengono alle competenze deliberative del Consiglio comunale i provvedimenti allo stesso espressamente attribuiti dalla legge.
- 2 - Le deliberazioni adottate d'urgenza dalla Giunta municipale attinenti alle variazioni di bilancio, sono iscritte, per la ratifica, all'ordine del giorno della seduta consiliare indetta nei termini previsti dalla Legge.

Art. 69

Revoca, modifica, nullità

- 1 - Il Consiglio comunale ha il potere discrezionale di procedere alla revoca, in ogni momento, di qualsiasi propria deliberazione, fatti salvi i diritti acquisiti da terzi.
- 2 - Esso ha anche il potere di rivedere il proprio operato e di riesaminare i propri atti, di modificarli, integrarli o sostituirli con altri più idonei e rispondenti al pubblico interesse, in particolare modo ove si verificano fatti nuovi.
- 3 - Le deliberazioni del Consiglio comunale che comportano la modifica o la revoca di deliberazioni già esecutive, non hanno efficacia ove non si faccia espressa menzione della modifica o della revoca, con precisazione del numero, data ed oggetto del provvedimento revocato o modificato.
- 4 - Quando il Consiglio comunale riscontri un vizio di legittimità in un suo provvedimento, deve ripararlo, revocando l'atto non valido o sostituendolo con altro conforme alla legge.

TITOLO V

VERBALI DELLE ADUNANZE

DC 30/204

- 2) Di modificare – per le motivazioni espresse in premessa – il vigente Regolamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 11 del 07.03.1995 s.m.i. integrandolo con gli art. 71 bis e 71 ter:

a) *Art. 71 bis – “REDAZIONE SU CD-ROM”*

Il verbale, oltre che cartaceo, può essere riportato nel cd-rom in cui è stata registrata la seduta.

In questo caso il processo verbale cartaceo sarà del tutto sommario e il cd-rom, una volta ascoltato, sarà firmato dal Segretario comunale a prova dell'autenticità dello stesso.

b) *Art. 71 ter .*

Il consigliere che voglia presentare un documento in Consiglio Comunale lo consegnerà al Segretario comunale. Questo documento sarà inserito nel verbale cartaceo.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 70 Redazione

- 1 - Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.
- 2 - Il Segretario comunale, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari.

Art. 71 Contenuto

- 1 - I processi verbali devono dare fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riportare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
- 2 - Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
- 3 - Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.
- 4 - Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.
- 5 - Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.

- 6 - Eventuali ingiurie, calunnie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale.
- 7 - Tuttavia, ove il Presidente od un consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse possono, in modo conciso, essere iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
- 8 - Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare, nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvi i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
- 9 - Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi.

Art. 72
Firma dei verbali

- 1 - I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, dopo la compilazione ed a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario.
La firma del Segretario comunale attesta l'esattezza e l'autenticità del verbale, salve le rettificazioni che potranno esservi apportate in sede di lettura e approvazione dello stesso nella successiva seduta del Consiglio.
La firma del Presidente completa la regolarità del processo verbale.

CAPO II

DEPOSITO, RETTIFICHE, APPROVAZIONE E CONSERVAZIONE DEL VERBALE

Art. 73

Deposito, rettifiche ed approvazione

- 1 - Il verbale viene depositato a disposizione dei consiglieri con le modalita' e nei termini previsti per il deposito di documenti relativi all'adunanza in cui sara' sottoposto approvazione.
- 2 - Ogni volta che un consigliere lo richiede, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede modifiche o rettifiche.
- 3 - Ultimata la lettura il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci, il verbale s'intende approvato all'unanimita'.
- 4 - Se un consigliere intende proporre modifiche od integrazioni al verbale, deve farlo formulando esattamente i termini di quanto intende sia cancellato od inserito a verbale.
- 5 - Nel formulare le proposte di rettifica non e' ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.
- 6 - Formulata una proposta di rettifica il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
- 7 - Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata.
- 8 - Delle proposte di rettifica accolte ed approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica di cui si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce nel verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 74
Entrata in vigore

- 1 - Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del comune per quindici giorni, a norma di legge.